



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE**

25 marzo 2021

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI.....	4
ASPETTI PROCEDURALI	7
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	7
3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	8
4. COMITATO PARTI CORRELATE.....	10
5. PRESIDI EQUIVALENTI	11
6. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	11
7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE	12
8. DELIBERE-QUADRO	12
OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO	13
9. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	13
10. INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA.....	13
11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 MAR	13
ALTRE DISPOSIZIONI	14
12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA	14
13. MODIFICHE.....	14

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT

CAPITALE SOCIALE € 385.283,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta ad individuare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Reevo S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in occasione dell’ammissione delle azioni ordinarie della Società sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”). In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento Emittenti AIM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 4 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e da ultimo modificato con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il “**Regolamento OPC**”), così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si è, inoltre, tenuto conto delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornate in data 15 aprile 2019, e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le “**Disposizioni OPC AIM**”). Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si rinvia alle disposizioni del Regolamento OPC e alle Disposizioni OPC AIM. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento OPC e alle Disposizioni OPC AIM si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza. La Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 25 marzo 2021.

Si precisa che la Società non è qualificabile quale emittente con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 2-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori qualificati dalla Società come indipendenti ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (h) delle Disposizioni OPC AIM.

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“Comitato Parti Correlate” o **“Comitato”**: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica. Resta inteso che, laddove, per qualsivoglia ragione, (i) almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore non Correlato oppure (ii) ci sia un solo Amministratore Indipendente in carica, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti di cui all'articolo 5.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

“Controllo”: si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“Disposizioni OPC AIM”: disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornate in data 15 aprile 2019, e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi ⁽¹⁾. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l’interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano in ogni caso incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; e (ii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di Importo Esiguo”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000 (centomila), anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le “operazioni di maggiore rilevanza” come individuate sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni OPC AIM.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Organo Delegato”: l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il consiglio di amministrazione della Società abbia delegato proprie attribuzioni.

⁽¹⁾ Ai sensi dell’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM, si presume che abbia un’influenza notevole il soggetto che possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

“Parte Correlata”: la “parte correlata” come definita nell’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM ⁽²⁾.

“Presidi Equivalenti”: i presidi indicati nell’Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione indicate nella presente Procedura.

“Regolamento Emittenti AIM”: Regolamento Emittenti AIM Italia – sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato.

“Regolamento OPC”: il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.

“Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

“Società Controllata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

“Società Collegata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

“Stretto Familiare”: un familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei rapporti con la Società. Include: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

1.2 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

⁽²⁾ Per chiarezza espositiva, si precisa che l’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM definisce Parte Correlata il soggetto che, rispetto ad una società:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una Società Collegata della Società;
- c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “*joint venture*” e “stretto familiare” si rinvia all’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM.

- 1.3 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ASPETTI PROCEDURALI

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1 La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione della Società e del comitato esecutivo (ove nominato);
- b) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti e in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale della Società;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- e) fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, delle Disposizioni OPC AIM, ove applicabile, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, nonché le relative operazioni esecutive;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, delle Disposizioni OPC AIM, ove applicabile, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- g) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso – in deroga agli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni OPC AIM – la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 delle Disposizioni OPC AIM e dall'articolo 17 MAR;
- h) fermo quanto previsto dall'articolo 6 della presente Procedura, alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;

- i) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione, anche tenuto conto dei criteri indicati dalla Consob. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal consiglio di amministrazione della Società, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate;
- j) alle Operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni OPC AIM, ove espressamente previsto dallo statuto della Società, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

2.2 La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate. In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato di cui al successivo articolo 3.5 della presente Procedura. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della Società.

3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 3.1 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 del Regolamento OPC e dell'articolo 13 Regolamento Emittenti AIM, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 3.2 Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di una determinata operazione per conto della Società (oppure della Società Controllata, per il tramite della quale la Società intende realizzare l'operazione), i soggetti che sono competenti all'approvazione e/o esecuzione di detta operazione devono verificare se: (a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate; (b) sia applicabile o meno almeno un caso di esenzione di cui all'articolo 2.1 della presente Procedura. Qualora venga accertato che la controparte di tale operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.
- 3.3 Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al consiglio di amministrazione della Società.
- 3.4 Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato

parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 3.5 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 3.6 L'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, fornisce con congruo anticipo al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione, informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica Operazione. Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite quali Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 3.7 Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione entro l'ammontare massimo di spesa del 5% (cinque per cento) del valore della stessa, fatta salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione a maggiori limiti di spesa.
- 3.8 Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il proprio parere motivato non vincolante. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione. Nella riunione del consiglio di amministrazione della Società convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al consiglio il motivato parere del Comitato stesso.
- 3.9 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, i verbali delle deliberazioni riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il consiglio di amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato, dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.10 Ove l'Operazione venga approvata, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.
- 3.11 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito internet della Società www.reevo.it.

- 3.12 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.13 Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

4. COMITATO PARTI CORRELATE

- 4.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del consiglio di amministrazione o di un Amministratore Delegato.
- 4.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 4.3 Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei seguenti principi:
- a) le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate e il presidente ne dà informazione al primo consiglio di amministrazione utile;
 - b) nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni nei limiti stabiliti dalla presente Procedura;
 - c) alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri. Sono sempre invitati a partecipare i componenti del collegio sindacale;
 - d) per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
 - e) in caso di stallo decisionale del Comitato, questo sarà integrato da un esperto indipendente ovvero dal Presidente del collegio sindacale;
 - f) le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere e di poter trasmettere documentazione; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il Presidente.

- 4.4 Il Comitato si riunisce con cadenza almeno annuale per la verifica del corretto svolgimento e della concreta frequenza delle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- 4.5 Il Comitato valuta, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare modificazioni od integrazioni alla presente Procedura, in relazione, tra l'altro, ad eventuali mutamenti del quadro normativo e regolamentare, della prassi applicativa, nonché agli eventuali mutamenti nella compagine sociale e nell'assetto organizzativo della Società, e, se del caso, sottopone la proposta di aggiornamento della Procedura al consiglio di amministrazione.

5. PRESIDI EQUIVALENTI

- 5.1 Qualora – in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
- a) il parere è rilasciato dall'unico Amministratore non Correlato e Indipendente;
 - b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione il parere di cui all'articolo 3.5 della presente Procedura viene rilasciato dal collegio sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - c) il parere di cui all'articolo 3.5 della presente Procedura viene rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 5.2 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

6. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 6.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati da un amministratore delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 6.3 Il soggetto di cui all'articolo 6.2 provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'Influenza Notevole ovvero detengono una quota significativa e comunque non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.

6.4 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'articolo 6.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE

7.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il Controllo di una o più società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura.

7.2 In particolare, l'Operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.

7.3 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

8. DELIBERE-QUADRO

8.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del consiglio di amministrazione della Società, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate da delibere-quadro.

8.2 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente Procedura, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro.

8.3 Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

8.4 Il consiglio di amministrazione della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento dall'Organo Delegato.

8.5 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come *infra* definito) ai sensi del successivo articolo 9.

8.6 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo articolo 9.2.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

9. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM (il "**Documento Informativo**").
- 9.2 La Società predispose il Documento Informativo anche qualora nel corso dell'esercizio essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni OPC AIM. Ai fini del predetto cumulo, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 2.1 della presente Procedura.
- 9.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 delle Disposizioni OPC AIM.

10. INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA

- 10.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento; (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 10.2 Ai fini del precedente paragrafo, l'informativa sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 MAR

- 11.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di eventuali Società Controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni: (a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione; (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione; (c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC AIM e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi del precedente articolo 9; (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in

particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura; (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

- 11.2 La Società provvede in tal senso con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni sui suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura adottata dalla Società in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

ALTRE DISPOSIZIONI

12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

- 12.1 Il collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni OPC AIM, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

13. MODIFICHE

- 13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 1, terzo comma delle Disposizioni OPC AIM di volta in volta vigenti.